

Si richiede l'apposizione del timbro postale per la data certa.
data 31/1/15
MIDA

AGS P
Via S. W 8
Parma

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DEI GENITORI DELLA SCUOLA PER L'EUROPA DI PARMA.

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITÀ

ARTICOLO I - Denominazione - Sede

- 1.1. Con questo atto viene costituita un'associazione senza scopo di lucro, che persegue finalità di carattere culturale, educativo e di formazione extrascolastica della persona.
- 1.2. La sua denominazione è "Associazione dei genitori della Scuola per l'Europa di Parma". La sua sede sociale è fissata presso la scuola per l'Europa di Parma, ogni eventuale spostamento della sede nel comune di Parma potrà essere deliberato dal Consiglio direttivo senza necessità di modifiche statutarie.

ARTICOLO 2 - Finalità

- 2.1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
- 2.1.1. aiutare la Scuola a sviluppare un ambiente ottimale a tutti i livelli a vantaggio dei ragazzi;
 - 2.1.2. coordinare le autorità scolastiche e i fornitori per le attività extrascolastiche che vengono offerti ai bambini che mirano a una loro migliore integrazione ed educazione
 - 2.1.3. attuare iniziative ludico ricreative, sportive e culturali in collaborazione e/o affiancamento alle attività didattiche svolte dalla Scuola;
 - 2.1.4. raccogliere e incoraggiare ogni iniziativa che permetta una più ampia partecipazione dei genitori alla vita della scuola sotto tutte le sue forme;
 - 2.1.5. promuovere gli ideali di tolleranza, di cooperazione, solidarietà e di dialogo inerenti all'ambiente multiculturale, multi linguistico e multietnico delle Scuole Europee;
 - 2.1.6. promuovere le relazioni sociali tra i genitori e i membri della comunità scolastica;
 - 2.1.7. rappresentare gli interessi educativi e familiari dei genitori di fronte alla scuola ed alle autorità comunali, regionali, nazionali ed europee;
 - 2.1.8. fare conoscere alle autorità della scuola i desideri dei genitori e le loro proposte relativamente all'organizzazione scolastica;
 - 2.1.9. collaborare a fianco delle autorità scolastiche nell'organizzazione delle attività extracurricolari;
 - 2.1.10. contribuire a risolvere qualsiasi problema sollevato dai genitori relativamente all'istruzione dei loro figli;
 - 2.1.11. garantire ai genitori un'adeguata informazione sulle decisioni prese dalle diverse autorità scolastiche competenti;
 - 2.1.12. promuovere e stabilire relazioni con le Associazioni Genitori delle altre Scuole Europee;
 - 2.1.13. promuovere e contribuire al pieno riconoscimento della Scuola per l'Europa di Parma come Scuola Europea associata e alla sua integrazione nel sistema delle Scuole Europee;

TITOLO II - ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Articolo 3 - Soci

3.1. Sono soci i genitori di uno o più allievi della Scuola per l'Europa di Parma e/o le persone che esercitano l'autorità parenterale su un allievo della suddetta scuola.

3.2. i genitori interessati devono iscriversi e sottoscrivere un formulario di adesione. Un nucleo familiare rappresenta un socio. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3.3. Per diventare socio dell'Associazione non è necessario pagare una quota. Ogni modifica riguardo eventuale contribuzione deve essere approvata da una Assemblea Generale Straordinaria.

3.4. La qualità di socio non può essere sospesa neppure per brevi periodi.

3.5. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte.

ARTICOLO 4 - Esclusione e recesso dei soci

4.1. La perdita della qualità di genitore di un allievo comporta anche la perdita della qualità di socio.

4.2. L'esclusione di un membro è da considerarsi un evento eccezionale e può essere proposta dal Consiglio Direttivo o da un minimo di 1/5 (uno quinto) dei membri dell'associazione.

4.3. Il Consiglio Direttivo convoca una Assemblea Generale Straordinaria in cui si delibererà la proposta sopra menzionata.

4.4. Il socio la cui esclusione è proposta dal Consiglio Direttivo ha il diritto di esporre le proprie ragioni dinanzi all'Assemblea Generale Straordinaria, prima che questa si pronunci sulla proposta d'esclusione.

4.5. Un membro può essere escluso per aver agito evidentemente in contrasto con gli scopi e le finalità dell'Associazione e/o la danneggi intenzionalmente moralmente e/o materialmente.

4.6. Qualsiasi socio può dare recesso per iscritto al Presidente dell'Associazione.

4.7. Il membro che cessa di fare parte dell'Associazione sia per recesso sia per esclusione non ha nessun diritto su fondi e beni dell'Associazione

TITOLO III - ORGANI E AMMINISTRAZIONE **DELL' ASSOCIAZIONE**

ARTICOLO 5 - Organi dell'Associazione

5.1. Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea Generale dei soci, il Consiglio Direttiva e il Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 6 - Assemblea Generale

6.1. L'Assemblea Generale è sovrana e possiede la totalità dei poteri che permettano la realizzazione degli obiettivi dell'Associazione.

6.2. L'Assemblea Generale, che raggruppa tutti i soci, si riunisce sistematicamente, sotto la presidenza del Presidente dell'Associazione, almeno una volta all'anno (durante il primo quadrimestre scolastico), presso la sede sociale o in un luogo indicato nella convocazione.

6.3. In assenza del Presidente la riunione è presieduta da un membro del Comitato Esecutivo nel seguente ordine:

Vice presidente, Segretario, Tesoriere, Altri membri.

6.4. Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

6.5. La convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria è effettuata con almeno dieci giorni feriali di anticipo, apponendone avviso nei locali della Scuola. Il Consiglio Direttiva è incaricato di garantire un'ampia pubblicità a questa convocazione.

6.6. Tutti i documenti che saranno esaminati nel corso dell'Assemblea Generale saranno messi a disposizione dei membri in un locale indicato nell'avviso di convocazione. Essi saranno disponibili in italiano e, per quanto possibile, tradotti in inglese e francese.

6.7. L'Assemblea Generale può riunirsi su convocazione del Consiglio Direttiva, ma anche se 1/5 (uno quinto) dei soci ne fa richiesta.

6.8. Nel corso della sua riunione annuale, l'Assemblea Generale:

6.8.1. approva la relazione presentata dal Consiglio Direttivo sulle attività dell'Associazione nel corso dell'anno passato;

6.8.2. esamina la situazione finanziaria dell'Associazione sulla base di una relazione scritta presentata dai revisori dei conti.

6.8.3. decide l'importo della quota annuale per i soci;

6.8.4. prende atto e ratifica la gestione del Consiglio Direttivo;

6.8.5. propone e gestisce l'implementazione di nuovi progetti;

6.8.6. nomina, eventualmente, almeno un Revisore dei Conti per il seguente anno finanziario;

6.8.7. approva il bilancio consuntivo e Preventivo.

6.9. Ratifica la composizione numerica del Consiglio Direttivo.

6.10. Modifica, se necessario, lo statuto dell'Associazione in un'Assemblea Generale Straordinaria.

6.11. Qualsiasi socio dell'Associazione (i.e. famiglie) può farsi rappresentare in occasione di un'Assemblea Generale da un altro socio portatore di una semplice delega. Un socio non può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe. Tutti i delegati devono essere menzionati nelle minute dell'Assemblea.

6.12. Ogni socio dell'Associazione (i.e. famiglie) ha diritto a un voto. In caso di elezioni per un nuovo Consiglio Direttivo, ogni socio può votare fino a 3 (tre) candidati e non è possibile per i soci dare più di una preferenza a un candidato.

6.13. Eccetto nei casi eccezionali previsti dal presente statuto, le decisioni sono prese a semplice maggioranza (50%+1) dei soci presenti o rappresentati senza che ci siano esigenze di quorum di presenza. Le decisioni prese sono in seguito portate a conoscenza di tutti i soci.

6.14. La partecipazione all'Assemblea Generale è normalmente riservata ai soci. Tuttavia, il Presidente dell'Associazione può proporre la partecipazione a tutta o a parte della riunione a persone esterne, come per esempio un membro dell'amministrazione scolastica. Gli ospiti non soci non hanno diritto di voto.

6.15. L'Assemblea Generale Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (i.e.50%+1) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti (i.e.50%+1). Ogni socio ha un diritto di voto. Trascorsa mezz'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea Generale Ordinaria si ritiene validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza semplice.

6.16. L'Assemblea Generale Straordinaria è validamente costituita quando sono presenti i 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto e delibera con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti. Trascorse 24 (venti quattro) ore dalla prima convocazione, L'Assemblea Straordinaria si ritiene validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria è effettuata con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo, apponendone avviso nei locali della scuola. Il Consiglio Direttivo è incaricato di garantire un'ampia pubblicità a questa convocazione.

6.17. Le risoluzioni dell'Assemblea Generale sono iscritte in un registro firmato dal Presidente e dal segretario, e conservato da quest'ultimo che lo terrà a disposizione dei suoi membri e i terzi interessati.

6.18. L'Assemblea Generale Straordinaria può revocare i membri del Consiglio Direttivo e dare l'avvio ad nuove elezioni.

ARTICOLO 7 - Consiglio Direttivo

7.1. L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo, regolarmente eletto dall'Assemblea Generale, con mandato di due anni.

7.2. Il Consiglio Direttivo è composto da 9 a 21(nove a ventuno) membri che include:

7.2.1. 15 (quindici) posti saranno coperti dai candidati che ottengono il più alto numero di voti

7.2.2. I rimanenti 6 (sei) posti saranno coperti in primo luogo da candidati che ottengono il più alto numero di voti e appartengono a sezioni linguistiche e cicli (es. primaria e secondaria) non rappresentate dai 15 (quindici) membri soprammenzionati, e in secondo luogo da candidati che raggiungono il più alto numero di voti.

7.3. Il Consiglio Direttivo in carica deve presentare a tutti i soci le candidature 10 (dieci) giorni lavorativi prima dell'Assemblea Generale convocata.

7.4. I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati da una Assemblea Generale Straordinaria.

7.5. Le dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo devono essere presentati per iscritto al Presidente.

7.6. Se, nel corso di un mandato, in seguito a dimissioni o altro motivo, il numero degli amministratori in esercizio è inferiore a 9 (nove) la composizione del Consiglio Direttivo può essere completata dall'Assemblea Generale Ordinaria per la durata del mandato che rimane da correre.

ARTICOLO 8 - Riunioni del Consiglio Direttivo

8.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno su convocazione del Presidente. Riunioni supplementari possono essere convocate su richiesta di almeno 5 (cinque) dei suoi membri.

8.2. Il Consiglio Direttivo delibera con validità se almeno la metà più uno dei suoi membri è presente.

8.3. Le convocazioni sono inviate per posta elettronica al più tardi 7 (sette) giorni di calendario prima della data prevista per la riunione.

8.4. Il Consiglio Direttivo delibera alla maggioranza semplice;

ARTICOLO 9 - Comitato Esecutivo del Consiglio Direttivo

9.1. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo ambito un Comitato Esecutivo composto da 9 (nove) membri come segue:

- Presidente
- Vicepresidente -
un Tesoriere
- un Segretario -
3 (tre) membri
- rappresentante in
CTS, senza diritto di
voto
- 1 dei tre
rappresentanti in
CE, senza diritto di
voto

9.2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

9.3. Tutti gli atti che impegnano l'Associazione devono essere firmati da due amministratori del Consiglio Direttivo. In ogni caso la firma degli atti compete anche al Presidente che ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

9.4. Un membro dell'Associazione può essere eletto presidente per un massimo di 2 (due) mandati.

ARTICOLO 10 - Prerogative del Consiglio Direttivo

10.1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di gestione e d'amministrazione con riserva delle attribuzioni dell'Assemblea Generale. Può delegare la gestione quotidiana al suo Presidente, ad un amministratore o ad un'altra persona che ne riceve mandato.

10.2. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di iscrivere all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale qualsiasi questione presentata da 1/5 (uno quinto) dei membri (i.e.famiglie) dell'Associazione.

ARTICOLO 11 - Pubblicità delle risoluzioni

11.1. Le risoluzioni del Consiglio Direttivo sono iscritte in un registro firmato dal Presidente ed il segretario e conservato dal segretario che lo terrà a disposizione dei membri dell'Associazione.

ARTICOLO 12 — Rappresentazione

12.1. I Rappresentanti presenti nei corpi scolastici secondo l'Art. 13 del decreto italiano 138 del 18-06-2010 sono:

12.1.1. Art. 6: Nel Consiglio di Amministrazione: il presidente del Consiglio Direttivo.

12.1.2. Art.7: Nel Consiglio Tecnico-Scientifico: 1 rappresentante eletto dal Consiglio Direttivo;

12.1.3. Art.11: Nel Consiglio di Educazione: 3 rappresentanti eletti dal Consiglio Direttivo di cui almeno uno che rappresenta il ciclo secondario;

12.2. L'Associazione potrà anche essere presente agli incontri di Interparents. Per ogni riunione alla quale l'Associazione sarà presente, il Consiglio Direttivo preparerà e presenterà un rapporto scritto. Il Consiglio Direttivo nomina uno dei suoi membri come rappresentante.

12.3. L'Associazione è rappresentata presso il Consiglio superiore delle scuole europee e presso i comitati preparatori (Comitato Pedagogico e del comitato amministrativo e finanziario). Il Consiglio Direttivo nomina uno dei suoi membri come rappresentante.

ARTICOLO 13 - Azioni giudiziarie

13.1, Il Presidente ha la rappresentanza processuale dell'Associazione. Si precisa che, in ogni caso, tale rappresentanza del Presidente discende dalla legge.

TITOLO IV - RISORSE E CONTROLLI

Articolo 14 — Patrimonio

14.1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

14.1.1. da sovvenzioni, donazioni e lasciti a suo favore;

14.1.2. da reddito complementare generato dalle attività organizzate dall'Associazione;

14.1.3. da ogni altro rendimento coerente con gli obiettivi dell'Associazione.

14.2. Nessun membro della Associazione può pretendere alcuna retribuzione a nessun titolo a seguito della sua partecipazione alle attività dell'Associazione.

14.3. All'Associazione è fatto divieto distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

ARTICOLO 15 - Anno Amministrativo

15.1. L'Anno Amministrativo dell'Associazione inizia il 1° Agosto e finisce il 31 Luglio dell'anno successivo.

ARTICOLO 16 - Gestione economica

16.1. La gestione economica dei conti dell'Associazione avviene in conformità con i criteri applicabili a base di buona e trasparente amministrazione.

16.2. Gli utili di gestione sono destinati al perseguimento dei fini dell'Associazione. L'Associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività previste all'Art.2. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, nemmeno in modo indiretto, riserve o capitale, salvo che ciò sia imposto dalla legge.

16.3. L'Associazione inoltre garantisce la democraticità della struttura, nonché gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dagli associati. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture deve essere garantito dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'Associazione; nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

ARTICOLO 17 - Revisori dei conti

17.1. I revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea Generale Ordinaria, come stabilito dall' Art. 6.8.6, ove la stessa lo ritenga necessario.

17.2. La funzione di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo

17.3. revisori hanno:

17.3.1. libero accesso ai libri contabili, le scritture e tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute dall'Associazione;

17.3.2. scrivono un rapporto sui conti e la situazione economica e amministrativa che hanno esaminato. Il loro rapporto scritto è inviato al Consiglio Direttivo.

17.4. Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea Generale Ordinaria il rapporto per votazione in conformità all'articolo 6.8.2.

ARTICOLO 18 - Arbitrato

18.1. Qualsiasi Organo dell'Associazione o 1/5 (uno quinto) dei membri dell'Associazione può sollevare un caso di eventuali violazioni costituzionali realizzate sia da singoli membri o da un Organo dell'Associazione.

18.2. Il caso sarà esaminato da un collegio arbitrale che sarà costituito da tre arbitri. Ciascuna delle parti coinvolte nominerà un arbitro a rappresentarle. Il 3°(terzo) arbitro, che è indipendente, deve essere reciprocamente accettato da entrambe le parti.

18.3. Nel caso che, dopo 3 (tre) tentativi da effettuarsi entro il termine massimo di dieci giorni, le due parti non raggiungano un accordo circa la nomina del 3°(terzo) Arbitro, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Parma.

18.4. La decisione del Collegio Arbitrale è irrevocabile.

TITOLO V - MODIFICA DELLO STATUTO - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 19 - Modifica dello Statuto – Scioglimento dell'Associazione

19.1. Eventuali proposte di modifica dello Statuto o scioglimento dell'Associazione deve essere emesso dal Consiglio Direttivo o da 1/5 dei soci.

19.2. Il Consiglio Direttivo convoca una Assemblea Generale Straordinaria nella quale delibera la proposta summenzionata.

19.3. L'Assemblea Generale decide la modalità di scioglimento e liquidazione dell'Associazione. Nomina i liquidatori e determina la destinazione del proprio patrimonio, Nel caso di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione senza scopo di lucro le cui finalità siano simili o comparabili a quelle dell'Associazione.

TITOLO VI - RINVIO

ARTICOLO 20 - Rinvio

20.1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

De Toscani

[Two large handwritten signatures]